

**STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Allegato sub "B"  
all'atto n.20249  
di raccolta

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata "**SIENA AMBIENTE S.P.A.**", a prevalente capitale pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D. Lgs 267/2000, nonché del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Siena.
2. Il Consiglio di Amministrazione della società potrà istituire e/o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i loro rapporti con la società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 3 - Durata

La durata è fissata dalla data della costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2055, termine che potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Articolo 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia ed all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi e imprese, di servizi pubblici e/o di interesse generale consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

a) la progettazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, gestiti in regime di privativa o al di fuori di esso; la cernita, la selezione ed ogni altro trattamento degli stessi finalizzati al recupero, ai riciclaggio e/o allo smaltimento, con particolare riferimento alle operazioni di recupero e riciclaggio, compresa la raccolta differenziata nelle diverse forme attuabili (stradale, porta a porta, domiciliare, "a consegna") per utenze domestiche e non domestiche; il lavaggio e lo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private aperte all'uso;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e operazioni per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

c) la progettazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa l'intermediazione e la commercializzazione dei medesimi;

d) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e operazioni per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi;

e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di depurazione;

f) la gestione di servizi pubblici e/o di interesse generale connessi alle seguenti attività: produzione e distribuzione di

calore e di energia elettrica, progettazione, realizzazione e gestione di impianti alimentati sia a fonti convenzionali che rinnovabili nonché la gestione di impianti di illuminazione pubblica e di fabbricati o impianti pubblici;

g) la bonifica e/o la messa in sicurezza (MISE) di siti inquinati, interventi di ripristino ambientale ed ogni altro servizio connesso alla tutela dell'ambiente, all'igiene ed al decoro ambientale, tra i quali la disinfestazione e la derattizzazione.

h) la manutenzione e la cura del verde pubblico, di aree e impianti pubblici di pubblica utilità, interventi di qualificazione ambientale;

i) la promozione e la realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della green economy con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al risparmio ed all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni da gas da effetto serra, all'uso efficiente della materia ed al riciclo, nonché alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà procedere, direttamente o tramite affidamento a terzi, purché nel rispetto della normativa vigente in materia, alla progettazione, direzione lavori, costruzione, ampliamento e collaudo dei relativi impianti, reti e manufatti, nonché alla loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e programmata.

3. La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà con le attività precedentemente indicate.

4. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione di servizi in loro favore.

5. La società potrà assumere le iniziative e svolgere le attività che risultino opportune o necessarie in vista del potenziamento, dell'espansione, del miglioramento o dell'integrazione dei servizi di cui ai precedenti commi, quali, ad esempio, l'organizzazione di studi, ricerche, indagini, sperimentazioni, progettazioni, o quali l'assistenza tecnica, organizzativa o gestionale; la fornitura di servizi tecnici, di ingegneria, di gestione contabile e amministrazione; la formazione o l'aggiornamento professionale, l'organizzazione e l'eventuale gestione di sistemi di monitoraggio, di analisi e di valutazione, di raccolta e di utilizzazione di informazioni sullo stato dell'ambiente, sugli interventi necessari a garantire la salubrità della vita e sull'assetto, tutela e risanamento del territorio.

Per lo svolgimento delle attività che richiedano particolari requisiti di professionalità la società farà ricorso all'opera di professionisti interni o esterni regolarmente abilitati,

nel rispetto della vigente normativa in materia di attività professionali.

6. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui attivi e passivi, sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con enti pubblici. Il tutto purché non costituisca attività prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale, sia strumentale ad essa ed avvenga nel rispetto e nell'osservanza della legge 39/1989, delle leggi 1/1991 e 197/1991 e dei D. Lgs 385/1993 e 58/1998.

7. La società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché sottoscrivere contratti in associazione, in partecipazione e/o costituirsi in raggruppamenti temporanei d'impresa ai fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

#### Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.866.575,00 (due milioni ottocentosessantaseimila cinquecentosettantacinque) ed è suddi-

viso in 55.500 (cinquantacinquemila cinquecento) azioni da Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna e potrà essere aumentato anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Le nuove azioni saranno, in questo caso, offerte ai soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. La società può esimersi dalla emissione dei certificati azionari.

2. Il capitale sociale della società dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 D. Lgs 267/2000 (d'ora in poi per brevità soci pubblici).

È fatto divieto per i soci diversi dai soci pubblici (d'ora in poi per brevità soci privati) di detenere partecipazioni azionarie che complessivamente determinino il superamento del limite del 49% (quarantanove per cento) del capitale della società.

#### Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e possono essere trasferite esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al presente articolo.

2. Le azioni, sia dei soci pubblici che dei soci privati, non potranno essere alienate dai soci se non previa offerta in prelazione agli altri soci appartenenti alla rispettiva categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con di-

ritto di accrescimento.

3. Il socio pubblico che vorrà trasferire per atto tra vivi le proprie azioni, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti gli altri soci risultanti dal Libro Soci della società, indicando espressamente condizioni della vendita e nominativo del soggetto interessato all'acquisto. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i soci pubblici riceventi, a mezzo di raccomandata a.r., dovranno comunicare all'offerente, nonché al Consiglio di Amministrazione, se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, in proporzione alla loro partecipazione, ovvero anche in misura diversa ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

4. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più soci prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione cedenda, questi ed il socio che intende alienare dovranno demandare la determinazione del corrispettivo alla competenza del Consiglio di Amministrazione che vi provvederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, ai sensi dell'articolo 2437 ter, comma secondo del codice civile. In caso di contestazione si applica l'articolo 25 del presente statuto. Il collegio

procederà, con efficacia vincolante tra le parti, alla determinazione della somma che sarà dovuta quale prezzo del trasferimento delle azioni entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno assunto le proprie funzioni.

5. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci pubblici, il Consiglio di Amministrazione darà avvio - ove possibile, a norma dell'articolo 2357 c.c. - al procedimento di acquisto da parte della società. Se l'acquisto da parte della società non interviene nei 60 (sessanta) giorni successivi al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende vendere le proprie azioni sarà libero di procedere al trasferimento solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma ottavo. In questo caso i soci privati hanno diritto di opzione da esercitarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, sulle azioni in vendita, che saranno da loro acquistate in proporzione alle azioni possedute. Decorso inutilmente il termine accordato ai soci privati per esercitare il diritto di opzione sulle azioni poste in vendita, le stesse potranno essere liberamente trasferite, ma sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma ottavo.

6. Ciascun socio privato, se intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione, nonché a

tutti gli altri soci risultanti dal Libro Soci, indicando espressamente condizioni di vendita e nominativo del soggetto interessato all'acquisto. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i soci riceventi, sia privati che pubblici, a mezzo di raccomandata a.r., dovranno comunicare all'offerente, nonché al Consiglio di Amministrazione, se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, in proporzione alla loro partecipazione, ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di soci appartenenti ad ambedue le categorie, l'offerta dei soci privati avrà diritto di preferenza rispetto a quella formulata dal socio o dai soci pubblici. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare entro i successivi 90 (novanta) giorni un altro soggetto ritenuto idoneo, disponibile ad acquistare le azioni alle stesse condizioni indicate dal socio che abbia manifestato la volontà di cessione delle stesse. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine il socio sarà libero di trasferire l'intero pacchetto di azioni o diritti precedentemente offerto in prelazione.

Le procedure previste si applicano anche in caso di cessione dei diritti di opzione sull'emissione di nuove azioni.

7. La clausola di prelazione non si applica in caso di trasferimento di azioni ad aziende a partecipazione pubblica operanti nello stesso settore in cui opera la società; nei trasferimenti azionari tra parenti di primo grado; nel caso di trasferimento a società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente, anche attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di azienda o ramo di essa; nei trasferimenti azionari a favore di soggetti persone fisiche che compongono la compagine sociale del socio cedente e dei parenti di primo grado di tali persone fisiche.

8. È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel Libro Soci della società di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'articolo 5 comma secondo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pronunciarsi sulla validità ed efficacia di ogni trasferimento di azioni appartenenti alla categoria dei soci pubblici entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine accordato ai soci pubblici per esercitare il diritto di prelazione. Il consenso al trasferimento potrà essere negato, ovvero limitato solo ad una parte delle azioni che si intendevano alienare, esclusivamente nell'ipotesi in cui, per effetto della cessione, le azioni complessivamente appartenenti ai soci diversi dai pubblici superino il 49% (quarantanove per cento)

del capitale sociale.

9) Il trasferimento di azioni dalla Provincia di Siena ai Comuni posti entro il territorio provinciale ed il trasferimento delle azioni detenute dalla Provincia di Siena e dai Comuni senesi tra loro mediante accordo di programma, non è soggetto ai limiti ed alle procedure di cui ai primi tre commi del presente articolo.

#### Articolo 7 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione. Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni nei modi e nei termini di legge. In caso di aumenti di capitale sociale, le obbligazioni convertibili in azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione delle azioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2441 c.c.

#### Articolo 8 - Soci

1. La società è costituita da soci pubblici e da soci c.d. privati i quali, stante la natura prevalentemente pubblica della società, possono partecipare al capitale sociale esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 5 comma secondo.

2. La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

3. I soci, su richiesta della società, sono tenuti a fornire - nei modi, nei termini e con il corrispettivo che, di volta in volta, verranno determinati - progetti, studi, elementi di conoscenza (organizzativa, finanziaria, tecnica, tecnologica ed operativa) necessari per l'attuazione dei programmi degli enti locali territoriali e per favorire il conseguimento degli scopi sociali, nonché a prendere parte alle iniziative di studio, di progettazione, di ricerca e di sperimentazione alla cui partecipazione la società abbia a chiamarli.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

##### Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale.

##### Articolo 10 - Assemblea: funzioni e poteri

1. Ogni azione da diritto ad un voto.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
4. Sono riservate all'Assemblea ordinaria:
  - a) l'approvazione del bilancio;
  - b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presi-

dente della società; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale nonché il compenso massimo spettante al Presidente e all'Amministratore Delegato; la nomina del Presidente avviene su proposta della Provincia di Siena previo consenso della maggioranza dei soci pubblici. In mancanza di espressa indicazione della Provincia, che deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione ad opera del Consiglio di Amministrazione, dalla cessazione per qualsiasi causa del precedente Presidente, l'Assemblea procede alla nomina prescindendo dalla proposta;

c) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

d) il parere, le osservazioni e le proposte in ordine al programma pluriennale generale dell'attività sociale che il Consiglio di Amministrazione redigerà e presenterà contestualmente al bilancio ad integrazione della relazione al bilancio stesso;

5. Sono riservate all'Assemblea Straordinaria:

a) la modificazione del presente statuto;

b) l'emissione di obbligazioni;

c) lo scioglimento e la proroga della società; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché le ulteriori materie ad essa eventualmente attribuite

dalla legge.

Articolo 11 - Assemblea:

convocazione, costituzione e funzionamento

1. Fermi restando i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materia da trattare.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede della società oppure fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Siena. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve essere inviato a ciascuno dei soci a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via fax o per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita qualora sia in essa rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-

servizio sociale, oppure quando particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. In tale ultimo caso gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione di cui all'articolo 22, comma secondo, del presente statuto.

4. L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

5. La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere disposta, senza ritardo, qualora sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

6. I soci, cui compete il diritto di intervento in assemblea ai sensi dell'articolo 2370 c.c., possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, ai sindaci o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, ai membri degli organi amministrativi, ai sindaci o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nominato secondo quanto disposto dal successivo articolo 14, comma secondo o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal membro più anziano

del Consiglio di Amministrazione o, nell'ipotesi di assenza anche dei consiglieri, da uno dei soci pubblici (o loro rappresentanti) presenti, nominato seduta stante dall'assemblea.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, e sceglie se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio da lui scelto.

10. È consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tali ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del relativo verbale.

#### Articolo 12 - Assemblea: deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### Articolo 13 - Patti parasociali

1. Qualunque patto o accordo, in qualunque forma stipulato, che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo rientrante nella categoria di patti di cui all'articolo 2341 bis c.c., non può avere durata superiore a 5 (cinque) anni e si intende stipulato per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.

#### Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione:

##### composizione, nomina, poteri

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea, la quale di

volta in volta, prima di procedere all'elezione degli amministratori determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la normativa vigente in materia di pari opportunità tra i sessi.

2. L'assemblea nomina gli amministratori scegliendoli, per una quota, tra i candidati proposti dai soci pubblici e, per un'altra quota, tra i candidati proposti dagli altri soci privati. Le suddette quote sono definite in termini direttamente proporzionali al numero delle azioni possedute - complessivamente - da ciascuna delle categorie di soci; ove la proporzione non consenta di individuare i numeri interi, la frazione più alta è arrotondata per eccesso. Ciascuna delle due categorie di soci definisce, nei modi previsti dal successivo comma, i propri candidati in un numero non inferiore a quello dei consiglieri ad essa spettante e, comunque, non superiore al doppio.

3. Al fine di indicare i candidati soci pubblici e soci privati si riuniscono in conferenze separate ed inviano al Presidente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea (al cui ordine del giorno sia iscritta l'elezione del Consiglio di Amministrazione) una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. contenente l'indicazione dei rispettivi candidati. Per la valida costituzione e per le deliberazioni delle suddette conferenze si applicano, salvo diverso accordo tra i soci, le rego-

le vigenti per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria. Gli amministratori nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto da chi li ha nominati.

4. Il Consiglio potrà inoltre nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, scelto tra i candidati indicati dai soci privati.

5. Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi, come deliberato dall'Assemblea e sono rieleggibili.

6. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione si dimettano o cessino dalla carica per qualsiasi motivo, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto. In quest'ultimo caso l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o, in mancanza, dal Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le facoltà ed i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

8. Il potere di rappresentare la società davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare in nome della società, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui

il Consiglio può anche delegare parte dei propri poteri di amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge ovvero all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

9. Il Consiglio può anche delegare la firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori, direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e ai terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti e interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili in quella misura, in quel modo ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.

10. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:

a) la costituzione di vincoli, pesi, ipoteche o pegni su alcuno dei cespiti della società;

b) la concessione di finanziamenti e la concessione di garanzie;

c) l'ottenimento di finanziamenti e la costituzione di obbligazioni finanziarie passive;

d) la stipula di contratti di importo superiore a 300.000,00 (trecentomila) Euro che vincolino la società per oltre 3 (tre) anni, al netto di imposte e tasse;

e) la costituzione di enti o società e la partecipazione ad enti o società già costituiti;

f) scelta e nomina dei consulenti con un compenso superiore ai limiti di spesa assegnati all'Amministratore delegato nell'ambito delle proprie competenze ed autonomie.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione:

convocazione, costituzione, funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano, a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail inviati al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio. In caso di urgenza, si considera sufficiente un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

2. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure ogni qualvolta due o più amministratori o un sindaco ne facciano richiesta scritta, specificando al Presidente le ragioni della richiesta. Gli amministratori devono essere forniti con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza del Consiglio, di adeguate informazioni in ordine agli argomenti posti in discussione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte ogni anno.

4. Il segretario potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Amministrativo si tengano con il sistema della video conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate nel relativo libro dei verbali del Consiglio, firmate dal Presidente e dal Segretario.

7. Le delibere relative alle materie di seguito indicate sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non possono essere altrimenti delegate e devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei suoi componen-

ti in carica.

a) nomina e revoca dell'Amministratore delegato, definizione del contenuto delle deleghe ad esso attribuite e loro revoca, avocazione dei poteri allo stesso conferiti;

b) la definizione dei limiti di spesa complessiva, per esercizio (in relazione al bilancio di previsione), per gli atti del Presidente della società, nonché la soglia delle azioni giudiziali (ivi comprese quelle arbitrali) che il Presidente stesso può, autonomamente, decidere che la società intraprenda;

c) l'approvazione del bilancio di previsione e del documento direttore;

d) la proposta di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, nonché quella dell'emissione di obbligazioni;

e) l'approvazione delle tariffe e dei prezzi da praticare ai soci;

f) la prestazione di garanzie passive;

g) La costituzione di enti o società, nonché l'acquisizione di partecipazione in società.

8. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a:

a) esaminare la bozza di bilancio e redigere ed approvare, eventualmente tenendo conto, a sua discrezione, del parere, delle osservazioni e delle proposte espresse al riguardo dall'assemblea, il programma pluriennale generale;

b) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richie-

sta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, le eventuali modifiche del presente statuto;

c) proporre all'assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;

d) approvare, non oltre la prima seduta di ciascun esercizio sociale, il bilancio di previsione e il documento direttore, a mezzo del quale sono annualmente definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche definite, nel programma pluriennale generale; con il documento direttore peraltro sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse (personale, mezzi operativi, economici e finanziari) disponibili o da acquisire, nonché le linee essenziali della politica di miglioramento e di potenziamento dei servizi per gli enti locali territoriali soci (con la definizione anche delle iniziative utili ad assicurare il concorso attivo della società alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità locali);

e) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi e, in genere, la cooperazione della società con gli enti locali territoriali;

f) approvare gli atti di tipo regolamentare, che risultino eventualmente opportuni per il buon andamento dell'attività sociale, nonché lo schema dei contratti destinati ad un uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti (diver-

si da quelli di lavori, formati secondo gli accordi collettivi) volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;

g) approvare, se previsti dal programma pluriennale generale, la costituzione di enti o società (con l'atto costitutivo e lo statuto relativi), nonché l'acquisizione di partecipazioni in società;

h) approvare l'assunzione dei dirigenti; definire gli indirizzi della politica del personale, ivi compresi la formazione, la valorizzazione delle professionalità e le relazioni sindacali;

i) informare i soci almeno 30 (trenta) giorni prima delle scelte di alienazione dei beni sociali del valore superiore ai 500.000,00 (cinquecentomila) Euro, non espressamente previste nel programma pluriennale.

#### Articolo 16 - Presidente: nomina e poteri

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2449 c.c., nonché a norma dell'articolo 10, comma quarto del presente statuto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e anche per atti e materie a lui riservate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione. La società sta in giudizio nella persona del Presidente il quale, in particolare:

a) nomina i procuratori ed i difensori della società per i

giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri e periti; promuove, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (ove la controversia ecceda la soglia fissata dal Consiglio stesso) tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi della società;

b) adotta le decisioni non attribuite dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione, ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

c) d'intesa con l'Amministratore Delegato, propone al Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio e del programma pluriennale generale, il bilancio di previsione ed il documento direttore, le convenzioni ed i contratti, nonché gli atti di tipo regolamentare che il Consiglio stesso è chiamato ad approvare;

d) controlla l'integrale e tempestiva attuazione delle decisioni degli organi collegiali della società, proponendo periodicamente alla loro valutazione i risultati della gestione dell'azienda; coordina le attività di tutti gli organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa fra gli stessi;

e) assume tutte le iniziative necessarie a promuovere, tra il pubblico, la conoscenza delle attività sociali, intrattiene i rapporti con le autorità e, in specie, cura le pubbliche relazioni della società, sovrintende e controlla i rapporti con

gli utenti.

3. L'assemblea potrà nominare un Vice Presidente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Articolo 17 - Amministratore delegato: nomina e poteri

1. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza legale, congiunta o disgiunta con il Presidente, della società per tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti espressamente fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, in relazione al bilancio di previsione, l'importo complessivo per esercizio e/o per singoli atti o materia, delle spese che l'Amministratore delegato può autonomamente disporre impegnando la società.

3. L'Amministratore delegato:

a) sovrintende alla gestione della società, alla sua attività finanziaria e patrimoniale, all'attività degli uffici e dei servizi;

b) provvede all'assunzione del personale ed agli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, nomina consulenti; controlla il buon andamento dei servizi ed i loro risultati;

c) definisce progetti ed iniziative da proporre ai competenti organi collegiali e ne cura l'attuazione;

d) cura le eventuali gare indette dalla società o a cui la

stessa partecipa, cura l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) d'intesa con il Presidente, provvede a definire l'organizzazione degli uffici e dei servizi, determinandone la dotazione di personale e di mezzi, nel rispetto dei criteri indicati e degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

f) cura che sia data attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvedendo, fra l'altro, a definire gli schemi di contratto dallo stesso approvati, nonché ad approvare le fidejussioni da prestare, gli acquisti e gli altri investimenti di importo inferiore a quello di competenza del Consiglio di Amministrazione; formula altresì tutte le opportune proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione e promuove tutte le iniziative e le attività necessarie a migliorare e potenziare l'attività sociale.

4. L'Amministratore Delegato sarà soggetto alla vigilanza del Consiglio di Amministrazione e potrà essere in ogni tempo revocato.

5. Il compenso spettante all'Amministratore Delegato verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito al riguardo il Collegio Sindacale, in ragione delle effettive attività delegate, entro i limiti fissati dall'assemblea.

#### Articolo 18 - Patrimoni e finanziamenti destinati

La società potrà, ai sensi e per gli effetti di cui agli arti-

coli 2447 *bis- decies*:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla legge. In tal caso la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. In tal caso il contratto deve contenere tutto quanto richiesto dall'articolo 2447 *decies*.

#### Articolo 19 - Collegio sindacale: costituzione e funzioni

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge ed aventi i requisiti previsti per legge. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. I sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

3. I soci pubblici, col medesimo meccanismo di cui all'articolo 14, comma quarto, provvedono a designare due sindaci effettivi tra cui verrà nominato il Presidente del Collegio Sindacale.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

#### Articolo 20 - Compensi degli Amministratori

##### e retribuzione dei Sindaci

1. L'assemblea fissa le indennità e i compensi dell'organo amministrativo.

È facoltà dell'assemblea di fissare ogni anno un trattamento di fine mandato per tutti o taluni degli amministratori. La remunerazione spettante all'Amministratore Delegato o agli Amministratori con deleghe o incarichi speciali, ex articolo 14 comma nove, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I membri del Consiglio di Amministrazione avranno il diritto al rimborso delle spese di viaggio e/o di trasferta.

2. Il compenso spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina.

#### Articolo 21 - Revisione Legale dei Conti

1. Fatti salvi i compiti e le responsabilità del Collegio Sindacale, le funzioni di revisione legale dei conti, della corrispondenza delle scritture contabili al bilancio e al conto economico e alla valutazione del patrimonio sociale, dovranno essere attribuite dall'assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nel regi-

stro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. Tutta la documentazione di bilancio, del conto economico ed i relativi allegati esplicativi, dovranno essere trasmessi al revisore o alla società di revisione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea che deve esaminarla.

#### TITOLO IV

#### BILANCIO ED UTILI

##### Articolo 22 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione.
3. Il bilancio è approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nei termini più lunghi dei 180 (centoottanta) giorni, e con le modalità previste dall'articolo 2364 del codice civile, sesto comma, ultimo periodo.

##### Articolo 23 - Utili

1. Gli utili saranno ripartiti come segue:
  - a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fina a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il 20% (venti per cento) almeno da destinarsi a riserva straordinaria;

c) la rimanenza sarà destinata dall'assemblea, che delibera con maggioranza di 2/3 (due terzi), a remunerazione del capitale, a specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

## TITOLO V

### SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

Qualora si arrivi, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, alla messa in liquidazione della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione stessa e nominerà uno o più liquidatori fissandone i compensi ed i poteri e stabilendo il termine entro il quale i liquidatori dovranno rendere conto del proprio operato.

## TITOLO VI

### CLAUSOLA ARBITRALE - RINVIO

#### Articolo 25 - Arbitrato

1. Tutte le controversie che potranno insorgere fra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori, nonché tra i so-

ci, gli amministratori e i liquidatori per l'interpretazione e/o l'applicazione delle clausole del presente statuto, nei limiti di norme inderogabili di legge, saranno decise da un Collegio di tre arbitri. Il potere di nomina degli arbitri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del D. Lgs 5/2003, è attribuito alla Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Siena. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Siena.

2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

=====

C O P I A      C O N F O R M E